

# **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

## **REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE**

*Testo unificato redazionalmente sulla base delle delibere approvate  
dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2004*

## **TITOLO I**

### **Organizzazione amministrativa**

#### **Art.1** **(Ufficio di presidenza)**

1.L'Ufficio di presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro impartisce le direttive per lo svolgimento dell'azione amministrativa del Segretariato, per l'attuazione dei compiti del Consiglio medesimo e del programma approvato dall'Assemblea.

#### **Art.2** **(Segretario generale)**

1.Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2.In particolare, il Segretario generale:

- a) impartisce direttive e ne verifica l'attuazione per l'attività dei dipartimenti di cui all'art.3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
- b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- c) esercita direttamente le funzioni relative alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini cui agli artt.2 e 19 del D.P.R. 17/08/1999 n.440. Provvede inoltre alla cura delle relazioni istituzionali, alla direzione delle attività di informazione e comunicazione, nonché di documentazione del Consiglio;
- d) propone all'Ufficio di presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;
- e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza;
- f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza;
- g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
- h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici non inseriti nei dipartimenti;
- i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di presidenza e degli altri organi del Consiglio.

**Art.3**  
**(Organizzazione del segretariato generale)**

1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si articola in dipartimenti di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia.

2. Nell'ambito del segretariato generale sono istituiti due dipartimenti che, secondo competenze che saranno determinate dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, provvedono all'attuazione del programma approvato dall'Assemblea ed alla gestione delle risorse umane e strumentali, nonché alla gestione amministrativo-contabile.

3. Le attribuzioni dei dipartimenti, la modifica di essi, l'istituzione di nuovi dipartimenti, in funzione di nuovi compiti attribuiti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e la soppressione dei dipartimenti medesimi sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza e previa deliberazione dell'Assemblea.

4. Gli incarichi di Capi dipartimento sono conferiti su proposta del Segretario generale con determinazione del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di presidenza. Gli uffici interni ai dipartimenti sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dei dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

5. Gli incarichi di responsabilità degli uffici interni ai dipartimenti sono conferiti con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dipartimento e previa comunicazione all'Ufficio di presidenza.

**Art.4**  
**(Controllo di gestione e valutazione)**

1. Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro opera, in posizione di autonomia funzionale, l'Ufficio per il controllo interno che, nel perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286:

a) cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di controllo di gestione;

b) supporta il Segretario generale nello svolgimento delle attività di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.286/1999 relativamente alle strutture che compongono il Segretariato generale.

**Art.4 bis**  
**(Valutazione e controllo strategico)**

1. La funzione di controllo strategico sull'attività del Segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, può essere svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del Presidente del Consiglio Na-

zionale dell'Economia e del lavoro, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti del Collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione nonché fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economico-sociali.

2. I risultati dell'attività di controllo sono riferiti annualmente all'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione all'Assemblea.

#### **Art. 5 (Capi dipartimento)**

1.1 Capi dei dipartimenti curano l'organizzazione dei dipartimenti e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del Segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici del Dipartimento.

2.1 Capi dei dipartimenti dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

#### **Art.6 (Direttori degli uffici)**

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2.1 direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

#### **Art.7 (Ufficio di segreteria del Presidente)**

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può avvalersi di un Ufficio di segreteria di diretta collaborazione, articolato in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretario generale.

2. Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di 8 unità, è scelto dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite dal Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure previste dall'art. 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.

**Art.8**  
**(Modalità di accesso)**

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono banditi con provvedimento del Segretario generale, sulla base della normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal Presidente, su proposta del Segretario generale, previo parere conforme dell'Ufficio di presidenza, e in base alla programmazione del fabbisogno di personale.

**Art.9**  
**(Dotazione organica)**

1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del DPCM del 28 dicembre 1994, è confermata nella misura massima di 106 unità.

2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario Generale e previa deliberazione dell'Assemblea nonché sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla revisione triennale della dotazione organica in funzione del programma di attività del CNEL. La prima revisione triennale è effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le variazioni della dotazione organica che non danno luogo ad aumento di spesa sono approvate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, sentite le OO.SS rappresentative

3. Con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale, sentito l'Ufficio di Presidenza, entro un mese dalla prima revisione della dotazione organica viene formulato il programma triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità del CNEL, compatibilmente con le disponibilità di bilancio

4. Qualora la revisione triennale della dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale comportino un aumento di spesa si procede ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.lgs 29/93 e successive modificazioni .

**Art.10**  
**(Acquisizioni gestionali specialistiche)**

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi professionali individuali.

2. Con le stesse modalità, di cui al comma 1, il Segretario generale può procedere alla esternalizzazione di servizi, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

### **Art.11** **(Contratti di ricerca, studio e consulenza)**

1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all'attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il Presidente, accertata l'impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse interne al Segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del Segretario generale, può conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attività di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di riconosciuta competenza, anche estranei all'amministrazione dello Stato nonché per attività di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'Ufficio di presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'art.19 della legge 30 dicembre 1986, n.936, su determinazione dell'Ufficio di presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di Euro 5.000, e su delibera dell'Assemblea ove la spesa sia di importo superiore.

3. Il Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza, può autorizzare, altresì, la stipulazione di un numero massimo di cinque contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Gli incarichi e le convenzioni di ricerca vengono conferiti, previa verifica da parte del Segretario generale, limitata all'accertamento della effettiva disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa. La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.

5. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di presidenza, può concedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad iniziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere deliberati contributi finanziari.

### **Art.12** **(Contratti di lavoro flessibili)**

1. Il Segretario generale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per assicurare la migliore attuazione del programma di attività del Consiglio può avvalersi, nel limite di 12 unità, di personale scelto con le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nelle imprese dalla contrattazione collettiva.

**Art.13**  
**(Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.)**

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del segretariato generale, ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, attraverso un apposito comitato.

**Art.14**  
**(Formazione del personale)**

1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.

2. Il piano formativo, predisposto dal Segretario generale su proposta dei Capi dipartimento e avvalendosi dell'ufficio del personale, ha durata annuale e si ispira agli elementi desumibili dalla contrattazione collettiva. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. Al fine di aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti.

4. Al fine di cui al comma 3 il Segretario generale può altresì autorizzare dirigenti e dipendenti a prestare servizio temporaneo presso altre amministrazioni, nonché presso organismi della Unione europea o internazionali.

**Art.15**  
**(Servizi sociali)**

1. In favore del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere assunte iniziative per istituire servizi e prestazioni sociali.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

**Art.16**  
**(Partecipazione sindacale)**

1. Il contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Regolamento interno di organizzazione del CNEL approvato dall'Assemblea nelle sedute del 20 gennaio 2000 e 19 dicembre 2003, come da ultimo modificato nella seduta del 22 dicembre 2004;

**VISTA** la proposta del Segretario Generale formulata ai sensi dell'art. 3, comma 3 del predetto Regolamento;

**SENTITO** il conforme parere dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 16 dicembre 2004;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2004;

**SENTITE** le OO.SS.;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

Al Dipartimento per l'attuazione del programma fanno capo le attività del Segretariato generale a supporto dei seguenti organi consiliari: Assemblea, Comitato di Presidenza, Commissione politica economica, Commissione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per la gestione nazionale e territoriale della politica dei redditi e l'attuazione decentrata della concertazione, Commissione grandi opere e reti infrastrutturali, Commissione attività produttive e risorse ambientali, Commissione internazionale e delle politiche comunitarie

Il Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali provvede alla gestione delle risorse umane, strumentali, dei sistemi informatici e degli affari generali, nonché alla gestione amministrativo-contabile.

Ad esso fanno capo, altresì, le attività del Segretariato generale a supporto della Commissione dell'Informazione, della Commissione Regolamento, dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (ONC), dell'Osservatorio socio-economico sulla criminalità e del Comitato per la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.

### **Art. 2**

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005.